Comune di VILLALVERNIA
Provincia di ALESSANDRIA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

DELIBERAZIONE N° 20

DEL 28.06.2024

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto del mese di giugno alle ore 09.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	RUOLO	PRESENTI	ASSENTI
1	PEPE GIAMPAOLO	Sindaco	**X**	
2	RITONDALE CARMELO	Assessore	**X**	
3	NEGRI ELISABETTA	Assessore	**X**	

Totale presenti N**. 3**

Partecipa alla adunanza il Segretario Dr. Giorgio Musso il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Pepe Giampaolo- Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Il Responsabile servizio interessato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Il Responsabile Servizio Finanziario

Giampaolo Pepe

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo IV del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplina lo status degli Amministratori locali e, in particolare l'art. 82, comma 8, con il quale si stabilisce che con Decreto del Ministro dell'Interno viene determinata l'indennità di funzione per il Sindaco nonché per i componenti dell'organo esecutivo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, con il quale si adotta il regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma delle richiamate disposizioni di legge;

Vista la tabella A allegata al predetto Decreto;

Visto il combinato disposto dell'art. 82, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, del DM n. 119/2000, che stabilisce che l'indennità di cui alla TAB A del DM n. 119/2000 è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Visto l'art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: *"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) che all'art. 1 prevede che *"Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della*

programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

Preso atto che il citato decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

Considerato che attualmente l'indennità di funzione mensile del Sindaco è stabilita in € 2.032,44 come deliberato dalla Giunta Comunale n. 9 del 13/06/2023;

Visti i commi 583 e 584 dell'articolo unico della Legge n. 234 del 30/12/2021 (legge finanziaria 2022) che testualmente recitano:
c. 583 "A decorrere dall'anno 2024, l'indennita' di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e' parametrata al trattamento economico
complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti."

c. 584. In sede di prima applicazione l'indennita' di funzione di cui al comma 583 e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennita' puo' essere altresi' corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Considerato che il comma 586 della predetta Legge Finanziaria 2022 prevede a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento

delle indennita' di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, e ciò dovrebbe permettere la totale copertura della maggiore spesa nascente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico – contabile reso dal Responsabile del Servizio Bilancio per quanto riguarda la regolarità contabile ai sensi di legge;

Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa,

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **DI STABILIRE** pertanto le indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli assessori comunali per l'anno 2024 nei valori che, di seguito, si riportano:
    a. indennità mensile del Sindaco € 2.208,00;
    b. indennità mensile del Vice Sindaco € 331,20;
    c. indennità mensile degli assessori comunali € 220,80;

3. **DI PRECISARE** che a norma del combinato disposto dell'art. 82, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, del DM n. 119/2000, le sopra riportate indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva trova copertura al codice 01.03.2.1 Cap. 10110301/1 dello schema di bilancio 2024 ;

5. **DI AUTORIZZARE** la liquidazione semestrale in corrispondenza alla liquidazione delle competenze retributive ai dipendenti comunali, dando atto che, ai sensi dell'art. 47, lettera g) del T.U.I.R. le indennità succitate sono considerate "redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente";

6. **DI DARE ATTO** che il responsabile del servizio finanziario dovrà accantonare annualmente, una somma pari ad una indennità mensile di funzione per il Sindaco, ai sensi dell'art. 23, comma 9, lettera f), della legge 265/99, da trattare, fiscalmente, come il T.F.R., nel rispetto degli artt. 16, lettera a) e 17 del T.U.I.R., con tassazione separata;

7. **DI RENDERE** il presente atto, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Sindaco
F.to *Pepe Giampaolo*

Il Segretario Comunale
F.to Dott. *Musso Giorgio*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che copia del presente verbale è stato pubblicato il 28.06.2024 all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ed è comunicata ai Capogruppo Consiliari.
Villalvernia, 17/07/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. *Musso Giorgio*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 28.06.2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. *Musso Giorgio*

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs 18/8/2000 n. 267.
Villalvernia, 28.06.2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. *Musso Giorgio*

Copia conforme per uso amministrativo e d'ufficio.
Villalvernia, 28.06.2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. *Musso Giorgio*